

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza .....stra.....ordinaria di .....T.....convocazione - seduta .....pubblica.....

OGGETTO: Regolamento autenticazioni previste dalla legge 15/7.68  
da eseguirsi presso il domicilio delle persone inferme

L'anno millenovecento novantasei....., addì ventidue.....

del mese di .....marzo..... alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- |                               |   |                           |   |
|-------------------------------|---|---------------------------|---|
| 1) Sindaco Onoratio Orticello | A | 26) Sposito Stefano       | A |
| 2) Fiore Giorgio              |   | 27) Marrocco Egidio       | A |
| 3) De Santis Onorato          |   | 28) Biasillo Onorato      |   |
| 4) Forte Antonio              |   | 29) Palazzo Virginio      |   |
| 5) Venditti Mario             |   | 30) Lovisetto Aldo        | A |
| 6) Marcucci Claudio           |   | 31) Russiniello Francesco |   |
| 7) Fiorillo Anna Maria        |   |                           |   |
| 8) Cataldi Vincenzo           |   |                           |   |
| 9) di Fazio Paolo             |   |                           |   |
| 10) Cima Maurizio Vincenzo    |   |                           |   |
| 11) Corina Andrea             | A |                           |   |
| 12) Peppe Luciano             | A |                           |   |
| 13) Carnevale Marco           |   |                           |   |
| 14) Turchetta Egidio          |   |                           |   |
| 15) Addessi Silvano           |   |                           |   |
| 16) Caporiccio Angelo         | A |                           |   |
| 17) Parisella Augusto         |   |                           |   |
| 18) Maschietto Beniamino      |   |                           |   |
| 19) Talocco Rosario           |   |                           |   |
| 20) Addessi Giuseppe          |   |                           |   |
| 21) Leone Oronzo              |   |                           |   |
| 22) Capasso Ettore            |   |                           |   |
| 23) Di Manno Onorato          |   |                           |   |
| 24) Martellucci Franco        | A |                           |   |
| 25) Giardino Paolo            | A |                           |   |

Presenti n°22 Consiglieri Assessori presenti: Fiore

Assiste il Segretario Generale Sig. Marino Martino

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giorgio Fiore  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

.....Giorgio Fiore.....

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....Onorato De Santis.....

.....Marino Martino.....

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 10 APR. 1996 e vi resterà  
fino al giorno 1 MAG. 1996



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*  
**REGIONE DEL LAZIO**  
**COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI**  
**SEZIONE DECENTRATA DI LATINA**

VISTO:

Seduta del .....

Verbale N. ....

IL SEGRETARIO

Latina, li .....

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Add), .....

IL SEGRETARIO GENERALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera dell'Ufficio:

vista la legge 4.1.1968 n. 15 recante "norme sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione e legalizzazione di firme" e, più in particolare, gli artt. 2 (dichiarazioni sostitutive), 3 (dichiarazioni temporaneamente sostitutive), 4 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e 20 (sottoscrizione d'istanza) da autenticare ai sensi di tale ultimo citato articolo ad opera, tra gli altri, anche di un funzionario appositamente incaricato dal Sindaco;

visto che tali funzioni vengono attualmente eseguite esclusivamente presso gli uffici comunali e non può essere così resa la prestazione a molti cittadini i quali, a causa di infermità temporanea o permanente, non sono in grado, per la minorazione delle capacità fisiche, di accedere agli uffici comunali;

considerata pertanto la necessità di attuare una procedura che possa ridurre i disagi delle persone inferme permettendo le autentiche di cui sopra direttamente al domicilio dei richiedenti;

ritenuto, nell'ambito dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici prevista dall'art. 5 della legge 8.6.90 n. 142 che attribuisce ai Comuni la potestà di adottare, nel rispetto della legge e dello Statuto, appositi regolamenti per il "funzionamento" della struttura burocratica e dei servizi comunali, approvare una specifica regolamentazione per il servizio delle autentiche consentite dalla legge 4.1.968 n. 15, al domicilio delle persone inferme;

preso atto che in ordine a tale procedura il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rilasciato il proprio positivo parere prot. UPEA/Acc/452 del 27.7.95, pubblicato anche sulla rivista ANCI notizie n. 27 del 12.9.95 per la valenza generale della problematica;

che, più in particolare, in ordine alla possibile lesione di diritti nei riguardi dell'attività dei notai, il suddetto parere della Funzione Pubblica sottolinea testualmente che "non si ritiene che la variazione della sede presso la quale i dipendenti comunali effettuano la loro prestazione possa in alcun modo generare una lesione di diritti propri dei notai: l'ambito della competenza di questi ultimi risulta chiaramente definito dal disposto dell'art. 1 della legge 16.2.1913, n. 89 e non viene ad essere minimamente intaccato dal compimento da parte di dipendenti comunali, di atti aventi natura non negoziale, ovunque posti in essere. Del resto, varie leggi già prevedono casi nei quali il pubblico ufficiale deve esercitare le proprie funzioni in un luogo diverso dall'edificio in cui ha sede il Comune, nè si possono intendere tali casi come tassativi, non essendo compresi in un'unica legge che li elenchi ed escluda la possibilità di ipotesi ulteriori e non esistendo, altresì, una norma di carattere generale che precluda l'ampliamento delle ipotesi ove necessario";

evidenziata, infine, sul piano più squisitamente di merito, la rilevanza sociale cui assolve la presente proposta;

visto lo schema di regolamento riportato in allegato e ritenuto doverlo integralmente approvare;

visto lo Statuto dell'Ente

D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento per l'autenticazione delle sottoscrizioni al domicilio delle persone inferme, composto da n. 14 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale

Visti i seguenti pareri:

il responsabile del servizio esprime parere favorevole F.to Marcello Picchio

il responsabile di ragioneria esprime parere favorevole F.to Mario Morelli

il segretario generale esprime parere favorevole F.to Marino Martino

con votazione resa per alzata di mano dei n. 22 Consiglieri presenti

si approva all'unanimità

D E L I B E R A

1) di approvare la suindicata proposta di deliberazione

REGOLAMENTO  
PER L'AUTENTICAZIONE  
DELLE SOTTOSCRIZIONI  
PREVISTE DALLA  
LEGGE 4-1-1968, N. 15  
AL DOMICILIO  
DELLE PERSONE INFERME

# INDICE

Art. 1 Finalità del regolamento .....	Pag. 2
Art. 2 Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità .....	» 2
Art. 3 Delimitazione degli interventi .....	» 2
Art. 4 Procedimento amministrativo e responsabile del procedimento .....	» 2
Art. 5 Istanze e documentazione .....	» 2
Art. 6 Termini del procedimento .....	» 4
Art. 7 Adempimenti di legge da parte del responsabile del procedimento .....	» 4
Art. 8 Esecuzione dell'intervento .....	» 4
Art. 9 Mancato accoglimento dell'istanza .....	» 4
Art. 10 Ricorsi .....	» 6
Art. 11 Formula per l'autentica .....	» 6
Art. 12 Rinvio a norme .....	» 6
Art. 13 Pubblicità e rilascio copie del regolamento .....	» 6
Art. 14 Entrata in vigore .....	» 6
Allegati: A) Formula per l'autentica di dichiarazioni sostitutive di dichiarazioni (artt. 2 e 3) .....	» 8
B) Formula per l'autentica di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4) .....	» 8
C) Formula per l'autentica di sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della P.A. (art. 20) .....	» 10

**Art. 1**  
**Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici prevista dall'art. 5 della legge 8-6-1990, n. 142, riguarda le autenticazioni previste dalla legge 4-1-1968, n. 15, da eseguirsi al domicilio di coloro che, per comprovata infermità fisica, siano impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale.

**Art. 2**  
**Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità**

1. Sono soggetti beneficiari degli effetti di cui al presente regolamento tutti i cittadini residenti o domiciliati i quali dimostrino, secondo le modalità previste nei successivi articoli, di essere impossibilitati, per comprovata infermità fisica, a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale.

**Art. 3**  
**Delimitazione degli interventi**

1. I soggetti indicati al precedente articolo 2 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione di cui agli artt. 2, 3, 4 e 20 della legge 4-1-1968, n. 15.

**Art. 4**  
**Procedimento amministrativo e responsabile del procedimento**

1. Il procedimento amministrativo, finalizzato all'esecuzione dell'autentica a domicilio, consta delle seguenti fasi:

- a) istanza degli interessati con l'esibizione della documentazione richiesta;
- b) istruttoria ad opera del responsabile del procedimento;
- c) autorizzazione al funzionario all'uopo incaricato di eseguire la prestazione al domicilio degli aventi diritto;

2. Responsabile del procedimento è l'Unità Organizzativa<sup>(1)</sup> CAPO DIPARTIMENTO SERVIZI  
DEMOGRAFICI.

**Art. 5**  
**Istanze e documentazione**

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2 faranno pervenire al Comune di FONDI

apposita istanza per gli interventi di cui all'art. 3, indicando:

- a) le autenticazioni che vengono richieste, specificandone il numero;
- b) l'impedimento fisico, permanente o temporaneo, per cui sono impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale;
- c) l'esatto indirizzo ove debba avvenire l'accesso per l'autentica.

(1) Individuare direttamente in questa sede oppure rinviare al regolamento per il proced. amministrativo ove già provveduto

2. Nel caso di impedimento temporaneo, l'istante è tenuto a specificarne, anche in via presuntiva, la durata, dichiarando, contestualmente, i motivi specifici per i quali gli adempimenti richiesti non potrebbero essere rinviati a dopo la cessazione della causa dell'impedimento.

3. All'istanza va allegato un certificato redatto dal medico di base, ovvero da un medico specialista, ovvero ancora da un qualsiasi medico della struttura pubblica da cui si evinca in maniera esplicita che il richiedente la prestazione non è in condizioni di accedere all'ufficio comunale senza pregiudizio per la propria salute. Il certificato dovrà altresì specificare l'infermità che determina l'impedimento e se trattasi di impedimento permanente o temporaneo, specificando, in tale ultima ipotesi, la presumibile durata.

## **Art. 6**

### **Termini del procedimento**

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di protocollazione della richiesta di intervento. Nel caso questa risulti incompleta oppure erronea, il termine di cui sopra inizierà a decorrere dalla data di completamento o di regolarizzazione.

2. Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di giorni 5 con le modalità di cui agli articoli seguenti.

## **Art. 7**

### **Adempimenti di legge da parte del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta ogni adempimento istruttorio che ritenga necessario, valuta le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e compie tutti gli adempimenti di cui all'art. 6 della legge 7-8-1990, n. 241 curando, in particolare, le comunicazioni dovute agli interessati comprese quella di cui all'art. 8 della medesima norma.

## **Art. 8**

### **Esecuzione dell'intervento**

1. Nel caso di esito favorevole dell'istruttoria, la quale dovrà concludersi entro 1 giorno lavorativo dal termine iniziale di cui all'art. 6, il responsabile del procedimento disporrà, mediante apposito atto autorizzativo, per l'accesso di un funzionario all'uopo incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 20 della legge 15/68, per l'autentica al luogo indicato dal richiedente.

2. Tale adempimento dovrà aver luogo nei n. 4 giorni lavorativi successivi alla consegna dell'autorizzazione.

3. È fatto obbligo all'incaricato all'autentica di riferire al responsabile del procedimento dell'avvenuta esecuzione della stessa o, in mancanza, sui motivi del mancato adempimento o del suo giustificato differimento ad altra data.

## **Art. 9**

### **Mancato accoglimento dell'istanza**

1. In caso di non accoglimento dell'istanza, il responsabile del procedimento ne darà esaustiva comunicazione all'interessato con comunicazione personale, entro gli stessi termini stabiliti per l'autorizzazione di cui al precedente art. 8.

2. Nella suddetta comunicazione dovranno essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, nonché l'autorità cui è possibile ricorrere ed il termine, così come stabilito al successivo art. 10.

3. La comunicazione di cui al presente articolo dovrà avvenire per notifica del messo comunale oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Art. 10  
Ricorsi**

1. Contro il provvedimento di diniego può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione.

**Art. 11  
Formula per l'autentica**

1. Nella formula di rito usata per dare atto delle avvenute dichiarazioni e delle autenticazioni delle sottoscrizioni dovrà risultare la circostanza che le stesse sono avvenute presso il domicilio del richiedente, secondo la formula allegata al presente regolamento.

**Art. 12  
Rinvio a norme**

1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto valgono tutte le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla autenticazione di firme previste dalla legge 4-1-1968, n. 15 e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7-8-1990, n. 241 con il relativo regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>

**Art. 13  
Pubblicità e rilascio copie del regolamento**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di FONDI

per quindici giorni consecutivi. Esso sarà ripubblicato per l'ulteriore durata di quindici giorni dopo l'esito favorevole dell'esame di legittimità da parte del competente Comitato Regionale di Controllo<sup>(3)</sup>.

2. A cura dell'Amministrazione comunale ne sarà data la massima pubblicità e diffusione. In particolare, esso sarà trasmesso in copia a tutti gli enti di partecipazione, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni per i diritti degli ammalati<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_ esistenti nell'ambito del territorio comunale

3. Chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali ed estrarne copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione per come sarà determinato dalla Giunta comunale

**Art. 14  
Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'inizio della seconda pubblicazione all'Albo pretorio per come previsto dall'articolo precedente<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_

(2) Ove tale regolamento non sia stato ancora approvato rinviare al medesimo.

(3) Integrare o modificare opportunamente nel caso di diversa eventuale disposizione statutaria.

(4) Integrare ancora l'elenco ove si ritenga.

(5) Integrare o modificare opportunamente in caso di diversa disposizione statutaria o di differenti determinazioni.

**FORMULE** per le autenticazioni previste dalla legge 4-1-1968, n. 15 da eseguirsi a domicilio.

ALLEGATO al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**A) AUTENTICA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Artt. 2 e 3)**

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, io sottoscritto dipendente comunale incaricato dal Sindaco, ATTESTO che la sottoscrizione delle dichiarazioni che precedono, è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,  
identificato a mezzo \_\_\_\_\_ e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Faccio constare, altresì, che l'autentica risulta eseguita al domicilio dell'interessato in via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ di questo Comune, ai sensi del Regolamento per le autentiche a domicilio.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

**Il Funzionario incaricato dal Sindaco**

\_\_\_\_\_  
(qualifica, cognome e nome del pubblico ufficiale)

**B) AUTENTICA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 4)**

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, io sottoscritto dipendente comunale incaricato dal Sindaco, ATTESTO che il dichiarante Sig. \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,  
identificato a mezzo \_\_\_\_\_ e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ha reso e sottoscritto in mia presenza la suesesa dichiarazione.

Faccio constare, altresì, che la stessa risulta eseguita al domicilio dell'interessato in via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ di questo Comune, ai sensi del Regolamento per le autentiche a domicilio.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

**Il Funzionario incaricato dal Sindaco**

\_\_\_\_\_  
(qualifica, cognome e nome del pubblico ufficiale)

**C) AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE DI ISTANZE DA PRODURRE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 20)**

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, io sottoscritto dipendente comunale incaricato dal Sindaco, ATTESTO che la sottoscrizione che precede è stata apposta in mia presenza dal dichiarante

Sig. \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

identificato a mezzo \_\_\_\_\_ e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Faccio constare, altresì, che l'autentica risulta eseguita al domicilio dell'interessato in via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ di questo Comune, ai sensi del Regolamento

per le autentiche a domicilio.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

**Il Funzionario incaricato dal Sindaco**

\_\_\_\_\_  
(qualifica, cognome e nome del pubblico ufficiale)

## COMMENTO

## LA AUTENTICAZIONE DELLE FIRME A DOMICILIO

## A) Posizione del problema.

L'argomento proposto riguarda l'applicazione della legge 4-1-1968, n. 15 recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme" e, più in particolare, le dichiarazioni sostitutive (art. 2), le dichiarazioni temporaneamente sostitutive (art. 3), la dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 4) e le sottoscrizioni di istanze alla P.A. (art. 20) da autenticare ai sensi dello stesso art. 20 della legge, da funzionario incaricato dal Sindaco su richiesta di quei cittadini che, per infermità fisica, siano impossibilitati a recarsi personalmente presso gli uffici comunali.

Trattasi in buona sostanza, nella stragrande maggioranza dei casi, di pensionati, anziani, portatori di handicaps fisici e, comunque, categorie deboli della popolazione tenute di continuo a dichiarazioni ed istanze ad Enti pubblici e non, certo in grado di poter sostenere l'onere per la prestazione dell'autentica a domicilio da parte di un notaio. È doveroso, però, anche ricordare che questo carico risulta oggi notevolmente alleggerito per via di tutta una serie di norme delle quali non sembra inutile ricordare le più significative:

- l'art. 10 della legge 4-1-1968, n. 15 per il quale la buona condotta, l'assenza di precedenti penali e carichi pendenti è accertata d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento; ed ancora: le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare; tali disposizioni sono state ribadite anche dall'art. 18, commi 2° e 3° della legge 7-8-1990, n. 241;
- l'art. 8-bis del D.L. 30-12-1985, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 28-2-1986, n. 45 il quale dispone che l'autenticazione di cui all'art. 20 della legge n. 15/68 sopraccitata non è richiesta per le dichiarazioni da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie.

In quei casi però in cui le categorie di cui sopra si sono dovute rivolgere agli uffici comunali per richiedere l'autentica a domicilio è stato sempre loro opposto che il funzionario comunale opera nella sede dell'ufficio ed un suo accesso presso la residenza dei richiedenti la prestazione, per raccogliere le dichiarazioni e per l'autentica delle sottoscrizioni, sarebbe potuto diventare censurabile in quanto non suffragato da una specifica norma al riguardo. Nè sono accettabili soluzioni "pratiche" che alcuni Comuni metterebbero probabilmente in atto inviando, ad esempio, un dipendente, anche se pubblico ufficiale (vigile o messo), per la raccolta delle sottoscrizioni che risulterebbero autenticate da altro funzionario, come se fossero avvenute presso la sede comunale, ovvero provvedendovi con un "ordine di servizio" del dirigente.

Si è posto allora il problema circa la possibilità di incaricare formalmente un dipendente comunale per l'autentica a domicilio, senza incorrere in censure di illegittimità e senza ledere i diritti dei notai ai quali è consentito, in virtù di una specifica norma legislativa, la legge notarile 16-2-1913, n. 89 art. 2, di potersi recare, per l'espletamento delle proprie funzioni, in tutto il territorio notarile, pur tenendo nel debito conto, però, il carattere estensivo della legge n. 15/68 che, in materia di autentiche, pone altri pubblici ufficiali sullo stesso piano dei notai, nonché della circostanza, anche questa non certo secondaria, che la richiamata disposizione che riguarda questi ultimi è antecedente alla norma del 1968.

## B) La soluzione proposta.

Di qui l'attualità del problema e la necessità di ricercare all'interno del Comune un punto di snodo tra i bisogni di servizi e la normativa in essere sulla base di processi di riforma istituzionale in atto.

A questo proposito va osservato che la recente legge di riforma delle autonomie locali, la n. 142 dell'8-6-1990, con l'art. 5, fornisce una chiave di soluzione mediante un supporto normativo specifico ad opera del legislatore centrale, fondamento della successiva potestà regolamentare del Comune nella materia.

L'art. 5 dispone infatti che i Comuni, nel rispetto della legge e dello statuto, adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

La riforma, così, mentre riserva allo statuto di fissare le norme fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, offre ai Comuni la possibilità di adottare, nel rispetto della legge e dello statuto stesso, appositi regolamenti per il FUNZIONAMENTO della struttura burocratica e dei servizi.

**PARERE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**UFFICIO PROCEDIMENTI ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA**

**OGGETTO: Autenticazione delle sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, da eseguirsi presso il domicilio delle persone inferme.**

Un Comune ha chiesto il parere di questo Dipartimento sulla legittimità di prevedere, in un regolamento comunale, che i dipendenti comunali si rechino presso il domicilio delle persone inferme, per procedere all'autenticazione delle firme apposte da costoro.

A tale riguardo, si comunica che, a giudizio dello scrivente, non vi sono ostacoli di natura giuridica all'attuazione di una procedura che contribuirebbe, in maniera notevole, a ridurre i disagi dei cittadini, in particolare di coloro che, temporaneamente o permanentemente, sono soggetti a minorazioni delle capacità fisiche.

Non si ritiene, infatti, che la variazione della sede presso la quale i dipendenti comunali effettuano la loro prestazione possa in alcun modo generare una lesione di diritti propri dei notai: l'ambito della competenza di questi ultimi risulta chiaramente definito dal disposto dell'art. 1 della legge 16-2-1913, n. 89 e non viene ad essere minimamente intaccato dal compimento, da parte di dipendenti comunali, di atti aventi natura *non negoziale*, ovunque posti in essere.

Del resto, varie leggi già prevedono casi nei quali il pubblico ufficiale deve esercitare le proprie funzioni in un luogo diverso dall'edificio in cui ha sede il Comune, nè si possono intendere tali casi come tassativi, non essendo compresi in un'unica legge che li elenchi ed escluda la possibilità di ipotesi ulteriori e non esistendo, altresì, una norma di carattere generale che precluda l'ampliamento delle ipotesi ove necessario.

Appare superfluo specificare che al domicilio del cittadino debba recarsi un dipendente legittimato ad autenticare direttamente la firma apposta al proprio cospetto e non un semplice intermediario, caso in cui si verificherebbe la fattispecie prevista e punita dall'art. 479 c.p..

Ad evitare tuttavia il ricorso immotivato a tale procedura da parte dei cittadini, che si ripercuoterebbe negativamente sul bilancio e sull'immagine dell'amministrazione comunale, sarebbe opportuno che il regolamento prevedesse, in maniera tassativa, sia i casi di infermità fisica che potrebbero legittimare l'intervento al domicilio, sia i modi di certificazione degli stessi.

A conclusione, si è dell'avviso che l'utilizzo della procedura in questione da parte dei cittadini verrà sempre più limitata dall'attuazione delle vigenti leggi (in particolare la L. 15/1968, artt. 10 e 20 e la L. 241/1990, artt. 6 e 18), che tendono in maniera univoca ad eliminare l'onere dei cittadini e delle imprese di richiedere certificati e documenti per attivare dei procedimenti amministrativi, volontà del legislatore più volte ribadita da questo Dipartimento, con l'emanazione di numerose direttive e circolari esplicative.

Roma, 27 luglio 1995

**F.to IL DIRIGENTE GENERALE**  
**DIRETTORE DELL'UFFICIO**

Ne deriva che, grazie a queste indicazioni ampie e prive di dettagli limitativi, l'Ente Locale può regolamentare con la più larga autonomia il funzionamento dei propri uffici.

Ed in questo quadro appare del tutto pacifica l'introduzione di una norma regolamentare che consenta la possibilità delle autentiche al domicilio dei richiedenti nei casi tassativi che lo stesso Ente avrà cura di stabilire.

### **C) Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.**

A sgombrare però il campo da perplessità di ogni natura è ora intervenuto il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa - Prot. UPEA/ACC/452 in data 27-7-1995 in risposta ad una motivata proposta in ordine alla legittimità di un regolamento per le autentiche al domicilio delle persone inferme.

Il ridetto parere ministeriale, che in calce si riporta integralmente esamina le due questioni precedentemente sollevate e precisamente:

- a) la possibile lesione dei diritti dei notai;
- b) la legittimità dell'attività di autentica fuori dall'ufficio comunale.

In ordine al primo punto si afferma di ritenere che la variazione della sede rispetto alla quale i dipendenti comunali effettuano le loro prestazioni non possa in alcun modo generare una lesione di diritti propri dei notai: l'ambito della competenza di questi risulta chiaramente definito dal disposto dell'art. 1 della legge 16-2-1913, n. 89 e non viene ad essere minimamente intaccato dal compimento, da parte di dipendenti comunali, di atti aventi natura "non negoziale" ovunque posti in essere.

Circa, poi, l'altro aspetto considerato, il Dipartimento della Funzione Pubblica è dell'avviso che non vi sono ostacoli di natura giuridica all'attuarsi di una procedura quale quella proposta.

Del resto, chiarisce il parere, varie leggi già prevedono casi nei quali il pubblico ufficiale deve esercitare le proprie funzioni in luogo diverso dall'edificio in cui ha sede il Comune, nè si possono intendere tali casi come tassativi, non essendo compresi in una unica legge che li elenchi ed escluda la possibilità di ipotesi ulteriori, e non esistendo, altresì, una norma di carattere generale che precluda l'ampliamento delle ipotesi ove necessario.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha infine avvertito sulla opportunità di prevedere nell'apposito regolamento, in maniera tassativa, sia i casi di infermità che potrebbero legittimare l'intervento al domicilio, sia i modi di certificazione degli stessi.

Il ridetto parere è stato anche pubblicato, per la valenza che riveste per tutti i Comuni, dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) sul bollettino n. 27 del 12 settembre 1995.

### **D) Gli effetti del provvedimento.**

Risulta subito evidente che l'impianto così come proposto permette di corrispondere efficacemente ad una esigenza molto sentita da categorie cosiddette "deboli" della popolazione con una scelta di opportunità e di buona amministrazione supportata da una procedura corretta sul piano della legittimità attraverso l'introduzione di un meccanismo idoneo alla funzione richiesta.

Su un piano più squisitamente di merito, sembra giusto sottolineare ancora il risultato che deriva dal proposto provvedimento che concretizza senza dubbio un deciso mutamento qualitativo nell'ambito del servizio delle autenticazioni previste dalla legge n. 15/68.

Si tratta in primo luogo, come già detto, di attività tesa al soddisfacimento di interessi collettivi che assumono rilievo nella nostra specificità attuale caratterizzata fortemente dal cosiddetto "stato sociale".

Ne risulterà, altresì, confermata l'immagine del Comune di oggi che deriva la propria azione sempre di più dai bisogni manifestati direttamente dalla collettività locale nei cui confronti esso risulta essere vero e proprio "ente esponenziale", secondo la felice definizione adottata dalla dottrina.

Inoltre il regolamento permette di dotare gli uffici comunali di uno strumento corretto e legittimo che consente al funzionario di porre in essere un atto che gli viene di continuo richiesto senza incorrere in qualsiasi forma di responsabilità.

### **E) Il regolamento comunale.**

Il regolamento che si propone si richiama a tre leggi cardine del nostro ordinamento giuridico.

Esso trae fondamento specifico dall'autonomia organizzativa degli uffici comunali riconosciuta ai Comuni dall'art. 5 della legge 142/90, opera nei limiti e con le potenzialità della legge 15/68, riguardando ovviamente le stesse autenticazioni che i funzionari comunali possono comunque effettuare, presso la sede dell'ufficio e si sviluppa secondo le fasi del procedimento amministrativo introdotto con la legge 241/90.

In particolare, proprio la legge 241/90, ha "rivitalizzato" la legge 15/68 (specie con gli artt. 18 - già citato - e 30); dal 1988, inoltre, è in atto una incessante attività del Dipartimento della Funzione Pubblica per la completa attuazione delle disposizioni della legge 15/68, finalizzata ad agevolare i cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il regolamento predisposto vuole essere un ulteriore modesto contributo in questa direzione e, unitamente al formulario che lo accompagna, un utile strumento di lavoro per gli operatori del Comune.